

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO

DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Approvato con delibera G.P. n. 290 del 7 novembre 2001
Integrato con delibera di G.P. n. 294 del 3 dicembre 2002
Modificato con delib. GP. N. 291 del 3 dicembre 2004

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

L'Amministrazione Provinciale di Rimini istituisce il corpo di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di polizia locale nelle materie di competenza della Provincia nonché in quelle ad essa delegate, in esecuzione delle disposizioni di cui, all'articolo 12 della Legge 07.03.1986, n. 65 e all'art. 11, comma 4, della Legge Reg. 04.12.2003, n. 24.

ART. 2 COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale vigilano sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, delle norme concernenti la polizia rurale, la circolazione stradale, l'edilizia e l'urbanistica, la tutela ambientale, la vigilanza ittico – venatoria, la tutela della fauna, della flora e delle colture agricole, la salvaguardia delle coste, delle acque interne, delle aree naturali protette nonché del patrimonio boschivo anche attraverso la prevenzione degli incendi, autoscuole e agenzie di viaggio e turismo ed in particolare:

- a) effettuano controlli in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento, di stoccaggio e spandimento di liquami zootecnici, utilizzazione in agricoltura di fanghi di depurazione ed emissioni atmosferiche e sonore;
- b) prevencono ed accertano le violazioni in materia di circolazione stradale e sul rispetto delle norme in materia di trasporti, trasporti eccezionali, consulenza automobilistica e scuole guida;
- c) effettuano vigilanza e controlli in materia di caccia e pesca nelle acque interne, in materia di funghi, tartufi e per la tutela dei prodotti del sottobosco nonché per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 19 della L.157/92;
- d) collaborano con il servizio competente per tutti gli altri adempimenti previsti dalla L. 157/92 e successive modifiche;
- e) svolgono attività di vigilanza in materia di polizia mineraria e di acque minerali e

termali ai sensi degli articoli 146 e 147 della L.R. 3/99 e per il rispetto del vincolo idrogeologico nonché in materia di linee ed impianti di cui alla L.R. 10/93;

- f) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dai servizi provinciali e svolgono attività di vigilanza e ispettive relative a competenze proprie e delegate alla Provincia di Rimini;
- g) provvedono all'esecuzione delle Ordinanze emesse dalle Autorità locali e statali;
- h) vigilano affinché siano rispettate le disposizioni concernenti il patrimonio ed il demanio provinciale, nonché tutelare il patrimonio in generale;
- i) svolgono attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi provinciali;
- j) assolvono compiti di informazione, raccolta dati, di acquisizione di notizie, di accertamenti, di rilevazione, richiesti, con riferimento alle materie proprie, delegate o trasferite;
- k) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti;
- l) prestano servizi di vigilanza, accompagnamento e di rappresentanza per compiti istituzionali della Provincia ed assicurano il servizio di scorta d'onore al Gonfalone;
- m) collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato, preve disposizioni del Presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta per specifiche operazioni dalle competenti Autorità (*art. 3 legge 7 marzo 1986, n.65*)
- n) svolgono funzioni di educazione ambientale e stradale secondo le attribuzioni conferite dalla legge.

ART. 3 DIPENDENZA FUNZIONALE E GERARCHICA DEL CORPO

Il Corpo di Polizia Provinciale è alle dipendenze funzionali del Presidente della Provincia o di un Assessore all'uopo delegato che vi sovrintende, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti

Il comandante del corpo, di cui al successivo art. 6, ha la responsabilità gestionale e il coordinamento operativo del Corpo, impartisce le direttive generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento del servizio.

L'ordinamento gerarchico del Corpo è determinato dalle categorie ricoperte dagli appartenenti (comandante, vice-comandante, addetti al coordinamento e controllo); a parità di categoria, dall'anzianità nella stessa e a parità di anzianità, dall'età.

In caso di assenza temporanea, il comandante viene sostituito dal vice comandante, se nominato, in caso di assenza di entrambi verranno sostituiti dal sottoposto con categoria più elevata presente in servizio.

Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale del Corpo, messo a disposizione dal Presidente della Provincia, per operazioni da svolgersi in collaborazione con le forze di polizia, dipende funzionalmente ed operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, con le modalità prescritte dagli accordi intercorsi tra l'autorità richiedente ed il Presidente della Provincia.

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria il personale del Corpo dipende operativamente e funzionalmente dall'Autorità Giudiziaria ai sensi degli art. 56 e 58 C.P.P. e dell'art. 109 della Costituzione.

ART.3-bis STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge Reg. 04.12.2003, n. 24, la struttura del Corpo di Polizia Provinciale si articola nelle seguenti figure professionali:

- a) agenti;
- b) addetti al coordinamento e controllo;
- c) vice-comandante;
- d) comandante.

Si applicano, al personale della Polizia Provinciale, le disposizioni regionali vigenti in materia di segni distintivi nel rispetto di quanto disposto ed attuato ai sensi dell'art. 19 e 21, comma 8, della Legge Reg. 04.12.2003, n. 24.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 19, comma 2 della Legge Reg. 04.12.2003, n. 24, le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie, che collaborano con la Polizia Provinciale, sono identificate e approvate dalla Provincia in modo da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive della Polizia Provinciale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale possono essere destinati solo occasionalmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla Legge Reg. 04.12.2003, n. 24 e dal presente regolamento.

ART.4

LIMITI TERRITORIALI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

L'azione degli Agenti Provinciali deve, di regola, svolgersi entro i limiti territoriali della Provincia.

Qualora, per particolari esigenze di servizio, l'azione debba svolgersi eccezionalmente nel territorio di altre Province limitrofe, i servizi dovranno essere appositamente autorizzati, a meno che tale intervento non sia espressamente richiesto dall'Autorità Giudiziaria o dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Per ragioni di servizio è permesso l'attraversamento di territori di Province limitrofe nonché per recarsi dal proprio domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

ART.5

QUALIFICHE RIVESTITE DAL PERSONALE DEL CORPO

Nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale rivestono le qualifiche di:

-Pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 C. P.;

-Agenti di polizia giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e dell'art.5 comma 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 nonché dell'art. 27 Legge 11.02.92, n. 157;

-Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e dell'art. 5 comma 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 riferita al comandante, vice-comandante e addetti al coordinamento e controllo;

-Agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 e 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 nonché art. 27 Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Le funzioni di Polizia stradale sono esercitate ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e dell'art. 5 comma 1 della Legge 07.03.1986, n. 65.

CAPO II ATTRIBUZIONI E DIVIETI

ART.6 ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO

Il Comandante del corpo di polizia provinciale, ha i seguenti compiti:

1. emana direttive per l'espletamento di tutti i servizi di istituto e sovrintende all'attività degli Agenti coordinandola attraverso il vice-comandante e gli addetti al coordinamento e controllo;
2. ha il compito dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo di tutti gli addetti del corpo;
3. cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e con le altre autorità in genere;
4. elabora nelle materie di competenza studi, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti;
5. definisce i programmi di vigilanza volontaria e dispone le verifiche della loro attuazione con i responsabili della associazioni venatorie, naturalistiche, ambientali, etc;
6. cura le relazioni con gli altri servizi della Provincia al fine di garantire una migliore integrazione e coerenza operativa.
7. sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente o Assessore delegato, in accordo con il vice-comandante e gli addetti al coordinamento e controllo, al comandante compete l'individuazione dei criteri generali per l'espletamento del servizio, l'elaborazione dei piani di intervento, il controllo del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro, nonché ogni altra attività o operazione che non venga svolta direttamente dagli addetti al coordinamento e controllo, riferendo periodicamente al Presidente o Assessore delegato.

ART. 6-BIS ATTRIBUZIONI E NOMINA DEL VICE-COMANDANTE

Il comandante può nominare tra gli addetti al coordinamento e controllo un vice-comandante. Salvo i limiti contenuti nell'atto di nomina, il vice-comandante coadiuva

il comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce di diritto in caso di assenza o impedimento nell'organizzazione del servizio e nell'adozione degli atti e dei provvedimenti che non impegnino l'Amministrazione verso l'esterno.

Il Vice Comandante, esegue, inoltre, tutti gli incarichi specificamente affidatigli e collabora con il comandante nell'organizzazione dei servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione.

ART. 7

COMPITI E DOVERI DEGLI ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO

Agli addetti al coordinamento e controllo, sono affidati i seguenti compiti:

1. organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari controllandone l'esecuzione;
2. dirigere e coordinare l'attività degli Agenti promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività ;
3. curare la trascrizione e l'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle Autorità competenti;
4. curare la tenuta dei registri di cui all'art.11 del presente regolamento;
5. coadiuvare, nell'ambito delle materie di competenza il comandante per l'individuazione dei procedimenti atti alla soluzione di concreti problemi di lavoro;
6. sono responsabili dell'attività direttamente svolta e di quella dagli addetti al servizio di vigilanza e della corretta esecuzione delle disposizioni e delle direttive che vengono impartite;
7. effettuare servizi di vigilanza nelle località ove ritiene più necessaria la sua presenza;
8. organizzare e controllare l'attività delle guardie giurate volontarie provinciali, delle associazioni venatorie, naturalistiche, etc. in collaborazione con il comandante;
9. curare la custodia dei mezzi sequestrati e la loro consegna alle Autorità competenti;
10. sorvegliare perché i mezzi di trasporto, le divise e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli Agenti siano usati per ragioni di servizio e mantenuti in piena efficienza.

ART. 8 COMPITI E DOVERI DEGLI AGENTI

Agli agenti sono affidati i seguenti compiti:

1. Gli Agenti sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle Leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il migliore andamento del servizio;
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni ogni Agente è tenuto all'osservanza delle disposizioni e dei divieti contenuti nel presente regolamento;
3. L'ordine di servizio deve essere eseguito anche se ritenuto non opportuno, salvo il diritto di reclamo, dopo aver eseguito l'ordine;
4. Qualora l'Agente ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio l'Agente stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga dato per iscritto;
5. L'Agente non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla Legge o costituisca reato;

Rientra nei doveri d'ufficio:

- a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le disposizioni di Legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- b) accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla Legge e dai regolamenti;
- c) informare tempestivamente gli addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte;
- d) custodire con cura il materiale in dotazione e i mezzi di trasporto, gli strumenti ed ogni altra cosa in dotazione;
- e) compilare il foglio settimanale di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
- f) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale organizzati direttamente dall'Amministrazione oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni;

- g) partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- h) mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui si è venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- i) mantenere un contegno sempre corretto in ogni circostanza;
- l) indossare in servizio divise della foggia prescritta;
- m) usare le armi di cui all'art. 13 del presente regolamento solo per legittima difesa od in circostanze di estrema gravità.

Le divise dovranno essere indossate solo ed esclusivamente durante l'espletamento del servizio. Nell'eventualità che lo stesso venga svolto in abiti civili, l'appartenenza al Corpo di Polizia Provinciale dovrà essere evidenziata da apposito distintivo ai sensi dell'art.10 del presente regolamento.

Nel territorio della Provincia di Rimini gli Agenti non in servizio, assistendo o venuti a conoscenza di infrazioni di loro competenza o di avvenimenti o fatti che rendessero necessario il loro intervento ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, devono intervenire direttamente o mettersi a disposizione del comandante o degli addetti al coordinamento e controllo. Essi godono in tali casi di ogni tutela assicurativa e legale prevista per il normale servizio.

ART. 9 DIVIETI

E' tassativamente proibito agli appartenenti al corpo chiedere o accettare compensi, regali o servizi gratuiti da Enti o da privati a qualsiasi titolo.

Gli appartenenti al corpo non possono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o di ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il servizio.

Gli appartenenti al corpo debbono evitare discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Ufficio.

A tutti gli appartenenti al Corpo è vietato l'esercizio venatorio in tutto il territorio della Provincia di Rimini.

E' fatto divieto agli Amministratori e ai dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di fornire informazioni sulla vita privata del personale di vigilanza compresa la semplice indicazione della residenza del domicilio e del numero di telefono.

CAPO III DOTAZIONI

ART.10 TESSERE DI RICONOSCIMENTO-DISTINTIVO

Gli appartenenti alla Polizia Provinciale sono muniti di una tessera di riconoscimento vidimata dal Presidente conforme all'allegato "B" della L. Reg. 14/94 che dovranno portare sempre con se ed esibire ogni qualvolta occorra qualificarsi .

Sono inoltre muniti di distintivo recante lo stemma e la denominazione dell'Ente ed il numero di matricola da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e del distintivo.

La tessera ed il distintivo devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia stato sospeso dallo stesso.

ART.11 REGISTRI DI SERVIZIO

Presso l'Ufficio di Polizia Provinciale, agli addetti al coordinamento e controllo, sotto il controllo del comandante, verrà affidata la tenuta, in perfetto ordine, dei seguenti registri:

- a) registri di protocollo dei processi verbali;
- b) registri di protocollo dei rapporti di servizio;
- c) registri degli atti giudiziari;
- d) registri del materiale sequestrato;
- e) registri delle operazioni sulle armi.

Nell'Ufficio di Polizia Provinciale vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le Leggi e i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché copia dei processi verbali, dei rapporti ed ogni altra documentazione relativa all'attività di istituto.

ART.12 INDUMENTI ED OGGETTI IN DOTAZIONE

A spese dell'Amministrazione Provinciale, ciascun operatore avrà la dotazione individuale di vestiario prevista dal regolamento massa vestiario e del materiale di servizio di seguito indicato:

- pistola cal. 9 con fondine, cinturoni e accessori;
- un binocolo;
- una torcia elettrica;
- una borsa portadocumenti;
- doppio decametro;
- metro tascabile;
- paletta regolamentare;
- radio portatile e/o cellulare;

Alla cessazione del rapporto di lavoro, gli oggetti in consegna dovranno essere restituiti ed in caso di danneggiamenti e manomissioni imputabili al dotatario saranno allo stesso addebitati

ART.13 DOTAZIONE DELL'ARMA

Ogni componente del corpo di Polizia Provinciale durante il servizio deve portare l'arma assegnatagli dall'Amm.ne Prov. le ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 7 marzo 1986, n.65 e dell'art. 8 e 12 del presente regolamento in maniera visibile.

L'arma d'ordinanza è personale e personale è la responsabilità che ne deriva. La stessa, deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri Agenti nel corso di operazioni di servizio.

L'assegnatario dell'arma deve:

1. verificare al momento della consegna le condizioni dell'arma e delle munizioni assegnategli;

2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
3. applicare sempre le opportune misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

ART.14 ESERCITAZIONI DI TIRO

A cura del coordinatore ed a spese della Provincia, non meno di due volta all'anno, Agenti ed addetti al coordinamento e controllo si sottoporranno ad esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di Legge.

Ogni Agente sarà munito di libretto personale in cui verranno annotate le esercitazioni di tiro, appositamente vistate dal responsabile del Poligono.

ART.15 USO DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE

Gli apparati ricetrasmittenti e i telefoni portatili devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

L'addetto al servizio cui è stato assegnato l'apparato o il telefono portatile risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

ART.16 MEZZI DI TRASPORTO

L'Agente che utilizza il mezzo di trasporto è tenuto a:

- curarne la custodia, la manutenzione e la pulizia
- compilare l'apposito rendiconto mensile sui Km percorsi e carburante utilizzato;
- segnalare agli uffici competenti della Provincia le eventuali anomalie di funzionamento per le riparazioni del caso.

Esso è altresì responsabile dell'impiego dell'automezzo in conformità al vincolo di destinazione esclusiva per esigenze di servizio, tenendo presente che, salvo

speciale autorizzazione dell'Amministrazione, ne è vietato l'uso fuori servizio, per esigenze personali, nonché di affidarne la guida a persona non autorizzata o non appartenente al corpo.

I mezzi di trasporto sono dotati di radiotelefono e devono essere muniti di lampeggiatore civetta e sirena ai sensi dell'art.177 del D. Lgs. 285/92 nonché segni distintivi ai sensi dell'allegato "D" della L. Reg. 22.01.1988, n.3.

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale viene rilasciata patente di servizio, ai sensi dell'art. 139 del codice della strada, nei termini e con le modalità di cui al D.m. 11.08.2004, n. 246.

CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART.17 ORARIO E MODALITA' DI SERVIZIO

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro e dal contratto integrativo.

Quando necessità particolari lo richiedono, gli addetti al servizio sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

Tenuto conto della particolarità del servizio, il Coordinatore, gli Ispettori e gli Agenti, dovranno indicare il loro recapito in modo da essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dalla Provincia conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

Agli addetti al coordinamento e controllo e agli Agenti è accordato un giorno di riposo settimanale che potrà anche non coincidere con il giorno festivo.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal comandante che si avvale anche degli addetti al coordinamento e controllo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale della Provincia.

ART. 18 PATROCINIO LEGALE E ASSICURAZIONE

L'Amministrazione Provinciale assicura al personale di vigilanza l'assistenza legale in sede processuale nei casi di cui all'art. 22 del DPR 25.06.1983, n.347 con il legale scelto dall'interessato ed onere a carico dell'Amministrazione.

Il personale usufruisce di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

E' garantita comunque ogni altra assicurazione integrativa prevista dagli accordi contrattuali di comparto.

ART.19 ARMI SEQUESTRATE

Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza, debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

ART.20 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La Provincia programma e coordina iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale di vigilanza anche nel quadro di un progetto generale di formazione e garantisce periodicamente l'aggiornamento professionale per specifiche materie di competenza della polizia provinciale anche attraverso la scuola specializzata di polizia locale di cui all'art. 18 della legge Reg. 04.12.2003, n. 24.

CAPO V NORME DI APPLICAZIONE

ART.21 NUCLEI DI CONTROLLO

Al fine di garantire elevati livelli di efficienza e professionalità, il comandante può articolare il corpo in nuclei composti da agenti i quali si occuperanno principalmente di attività di controllo riferite a specifici settori e materie le quali presentano particolari difficoltà e necessitano di notevole preparazione tecnica e conoscenza legislativa.

ART.22 ORGANICO

L'amministrazione provinciale di Rimini, per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, determina la pianta organica, al fine di garantire l'espletamento dei servizi di polizia locale nonché assicurare una presenza costante sul territorio.

L'organico del corpo di polizia provinciale è fissato con provvedimento che determina la pianta organica generale dell'Ente. Sono ammessi, in relazione alle necessità di collegamento tra le altre realtà territoriali, distacchi o comandi, anche temporanei, degli addetti, previo accordo con gli Enti interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 65/86.

L'Amministrazione Provinciale provvede a verificare periodicamente ed ogni qualvolta si rende necessario e comunque almeno ogni 3 anni la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze assicurando che le dotazioni organiche delle singole qualifiche siano sempre tali da garantire la funzionalità e l'efficienza del corpo.

Per la prima applicazione del presente regolamento l'Amministrazione Provinciale provvederà ad adeguare l'organico ai sensi del 1 comma del presente articolo.

ART. 23 ACCESSO AL CORPO

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione e dall'art. 18, della Legge Reg. 04.12.2003, n. 24, per l'accesso all'organico del corpo di polizia provinciale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) abilitazione a condurre veicoli di cui alle patenti di guida di categoria "A" e "B";
- b) idoneità psicofisica;
- c) possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di accettare la conduzione di ogni tipo di veicolo in dotazione al corpo e di non avere motivi ostativi all'impiego delle armi comuni da sparo anche ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L. 08.07.1998, n. 230.

Il possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'idoneità di cui alla lettera "b" del precedente primo comma è accertato, prima dell'espletamento della prova scritta, dal medico competente ai sensi del D.lgs. 626/94.

I requisiti del presente articolo non si applicano al personale già in servizio alla data in vigore del presente Regolamento.

ART. 24

NORME FINALI

Tutti gli atti e le norme vigenti nei quali compare l'indicazione di vigilanza venatoria o nucleo operativo di controllo ambientale devono intendersi, per quanto compatibili, dal momento di entrata in vigore del presente regolamento, riferiti al corpo di polizia provinciale.

Tutto il personale addetto al corpo di polizia provinciale è tenuto ad osservare le disposizioni del presente regolamento per le parti che competono.